



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE RISORSE UMANE

UFFICIO ACQUISIZIONE R.U.

Via Garibaldi, 44 – Tel. 091/740 28 53 Fax 091/740 28 06

Il pubblico si riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

e-mail: acquisizionerisorseumane@comune.palermo.it

e-mail certificata: settorerisorseumane@cert.comune.palermo.it

Palermo, 27/04/2015

N. 327136

Responsabile del procedimento : *Esp. Amm. Dott.ssa Valeria Palmisano* - v.palmisano@comune.palermo.it - tel.091.7402896

OGGETTO: Adempimenti inerenti le assenze per malattie per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici - annullamento circolare n. 2 del 17.02.2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Ai Sig.ri Dirigenti

**A Tutti i Lavoratori in servizio
presso gli Uffici Comunali**

Con la circolare n.352573 del 17.04.2014, questa Amministrazione ha recepito gli indirizzi applicativi forniti dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con la circolare n. 2/2014 in merito al novellato comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Con sentenza depositata il 17 aprile 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL (FLC-CGIL) e annullato la sopra citata circolare ministeriale n. 2/2014, laddove imponeva ai dipendenti pubblici di avvalersi dei permessi per documentati motivi personali o dei permessi brevi per effettuare accertamenti e/o visite specialistiche.

Secondo il Giudice amministrativo, l'utilizzo di tale tipo di permessi, originariamente finalizzati a giustificare l'assenza dal lavoro per le ragioni più varie, comporterebbe uno sconvolgimento nell'organizzazione di lavoro e personale del dipendente. Ne consegue secondo il Collegio, "che la novella legislativa in esame non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento."

Per quanto sopra esposto, nelle more di una rivisitazione della materia, i dipendenti che debbano effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche, cure od esami diagnostici, potranno avvalersi tanto dell'istituto dei permessi retribuiti, previsto dall'art. 19 CCNL 6.7.1995, quanto del permesso breve da recuperare, previsto dall'art. 20 del CCNL 6.7.1995, ovvero dell'istituto della malattia.

Nel caso in cui il dipendente voglia giustificare l'assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche, cure od esami diagnostici imputandola a malattia, l'assenza si intende giustificata a seguito di presentazione di apposita attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Attesa l'importanza della tematica, si invitano i Dirigenti a far visionare la presente a tutti i dipendenti, con apposizione della firma, provvedendo all'affissione all'albo .

La presente circolare sostituisce tutte le precedenti in materia.

f.to

La Dirigente dell'Ufficio
(*Dott.ssa Antonella Ferrara*)

Visto:

Il Segretario Generale
(*Avv.to Fabrizio Dall'Acqua*)